

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CENTRI DI CUSTODIA TEMPORANEA PER L'INFANZIA

TITOLO I OGGETTO E FINALITA'

ARTICOLO 1. PRINCIPI GENERALI DI INQUADRAMENTO DEI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA

1. Nell'ambito del sistema educativo, questa Amministrazione promuove e realizza opportunità e contesti di crescita per bambini, riconoscendo l'educazione e la formazione, in quanto valori collettivi, diritto di tutti e per tutto l'arco della vita. Promuove la costituzione di un sistema educativo volto a riconoscere i bambini protagonisti della loro crescita, capaci di costruire conoscenze, dare forma ai propri pensieri in modo creativo ed originale ed impegnati in una continua interazione tra di loro, gli adulti, l'ambiente fisico e sociale e la realtà culturale che li circonda.
2. La realizzazione di tale finalità implica la stretta collaborazione con le famiglie, riconosciute come co-protagoniste del progetto educativo dei servizi, portatrici di propri valori, nonché dei diritti all'informazione, alla partecipazione e alla condivisione delle attività realizzate all'interno dei servizi medesimi.

ARTICOLO 2. OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'attività ed il funzionamento dei *Centri di custodia temporanea per l'infanzia*, pubblici e privati sul territorio dell'Unione Valdera.
2. Si definiscono Centri di custodia temporanea per l'infanzia (quali ad esempio baby parking, ludoteche, spazio giochi, spazio compiti etc) i servizi che prevedono una permanza degli utenti presso la struttura limitata nel tempo e/o non continuativa, con l'eventuale compresenza di genitori e/o adulti di riferimento.
La non continuità deriva dalla non usufruibilità del servizio per la frequenza giornaliera di 5 gg. alla settimana per 10 mesi l'anno e l'esclusione del servizio di pasto e riposo pomeridiano.
3. Nei centri di custodia oggetto del presente regolamento vengono svolte attività ludico-ricreative, educative e culturali, individuali e di gruppo, con lo scopo di favorire la socializzazione, la capacità creativa ed espressiva, l'educazione all'autonomia ed alla libertà di scelta dei minori.

TITOLO II PRESCRIZIONI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

ARTICOLO 3 -ATTIVITA' DEL CENTRO DI CUSTODIA PER L'INFANZIA

1. I Centri di custodia temporanea per l'infanzia svolgono essenzialmente attività ludiche o di laboratorio, adatte all'età dei bambini in custodia, finalizzate a garantire la socializzazione. Possono accogliere bambini di età superiore a tre anni in modalità non continuativa, non potendosi di fatto sostituirsi ai servizi educativi per la prima infanzia.
2. Al loro interno è possibile prevedere un pubblico esercizio per la preparazione e/o

somministrazione di alimenti e bevande riservata agli utenti del Centro, nel rispetto dei requisiti normativi amministrativi e sanitari previsti dalla normativa vigente.

ARTICOLO 4 - REQUISITI SOGGETTIVI

1. Al fine di garantire alla cittadinanza servizi qualificati, è estesa ai Centri di custodia temporanea per l'infanzia, parte della normativa relativa ai requisiti soggettivi e oggettivi che la Regione Toscana ha previsto per i servizi educativi per la prima infanzia, adolescenti, giovani e famiglie, nella attuale normativa di riferimento (L.R. 32/2002; Piano di Indirizzo Generale Integrato (PIGI) 2012/2015 in materia di educazione, istruzione, orientamento e lavoro; D.P.G.R. 41/R/2013) o eventuali successive disposizioni in materia.
2. Il titolare/legale rappresentante del Centro di custodia dell'infanzia, in cui si svolgono attività ludico- ricreative, nonché le persone addette all'attività e alla cura dei bambini, anche se in modo temporaneo, devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dalla normativa regionale sui servizi educativi per l'educatore, comprensivi, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs n.39 del 4 marzo 2014 della dichiarazione sostitutiva di certificazione, circa l'assenza a suo carico di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600 quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero dell'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.
3. Nella gestione del Centro di custodia temporanea per l'infanzia dovrà essere individuato un coordinatore delle attività per il quale è richiesto il requisito professionale previsto dalla normativa regionale sui servizi educativi per la figura dell'educatore; per gli altri operatori del Centro è sufficiente un qualunque diploma di scuola secondaria di II° grado.
4. Qualora si tratti di Baby Parking esclusivamente organizzato con le attrazioni di cui al D.M. 23 aprile del 1969 Spettacolo viaggiante, senza alcuna attività ludico-ricreativa, sono richiesti esclusivamente i requisiti di onorabilità di cui al punto 2 e, configurandosi come Parchi Giorhi, saranno soggetti ad autorizzazione di Pubblica Sicurezza.
5. Il titolare o gestore dell'attività assume la funzione di responsabile del servizio.

ARTICOLO 5 – REQUISITI OGGETTIVI

1. I soggetti titolari e gestori dei servizi di cui trattasi sono tenuti al rispetto della normativa vigente in materia di igiene e sanità pubblica, edilizia urbanistica, pubblica sicurezza e prevenzione incendi.
2. L'ambiente deve essere strutturato in modo da poter offrire attività diversificate e adatte alle diverse età dei bambini.
Deve prevedere un'area per la eventuale permanenza dei genitori e un'area separata per i servizi amministrativi.
3. L'area destinata ai bambini dovrà rispettare la capacità ricettiva nel rapporto di 4 metri quadrati per utente, servizi igienici adeguati alle diverse età, nonché il progetto didattico,

gestionale e organizzativo presentato a corredo della segnalazione di inizio attività.

4. Gli arredi e i giochi devono essere conformi alla normativa vigente in materia di sicurezza, e rispondenti per numero e caratteristiche all'età dei bambini e alle esigenze connesse con lo svolgimento delle specifiche attività.

5. Le eventuali aree con destinazione a parcheggi e a viabilità carrabili devono essere tenute separate e protette dall'eventuale area di pertinenza dei bambini.

6. I Centri di custodia occasionale debbono tenere il registro delle presenze dei bambini e degli operatori ed annotare l'orario di ingresso e di uscita dei medesimi. Il registro deve essere aggiornato in tempo reale e tenuto a disposizione per eventuali controlli.

7. Il gestore deve attivare un' assicurazione per tutelare i bambini frequentanti la struttura.

ARTICOLO 6 - CALENDARIO DI FUNZIONAMENTO

1. I servizi possono funzionare tutto l'anno; il periodo di funzionamento annuale (calendario) deve essere comunicato al Servizio SUAP dell'Unione Valdera.
2. Di ogni sospensione dell'attività dell'esercizio non prevista dal calendario deve essere data preventiva comunicazione all'utenza e al Servizio SUAP dell'Unione Valdera.
3. Nei locali devono essere esposte in modo visibile: il calendario di funzionamento annuo, le modalità di frequenza del servizio, l'orario di apertura giornaliera, le tariffe orarie applicate ed un regolamento d'uso del servizio, di orientamento per l'utenza.

ARTICOLO 7 – TITOLO ABILITATIVO

1. L'attività e il funzionamento del Centro di custodia per l'infanzia è soggetto a segnalazione certificata di inizio di attività, o qualora ne integri gli estremi normativi ad autorizzazione di P.S., secondo la modulistica pubblicata nel portale suap valdera. (www.suapvaldera.it).
2. Nel periodo di funzionamento del servizio devono essere comunicate al Servizio SUAP tutte le variazioni che intervengono rispetto alla titolarità dell'attività, al personale, al progetto gestionale organizzativo, nonché a quelle relative alla struttura ovvero tutte le modifiche che riguardano i requisiti dichiarati.
3. Il progetto didattico dovrà far riferimento ai principi indicati all'art.1 del presente regolamento.

ARTICOLO 8- INIBIZIONE ATTIVITA'

1. Il provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività è emesso qualora venga accertato il venir meno dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dal presente regolamento.
2. Nel rispetto di quanto previsto ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs. 267/00 per le violazioni delle disposizioni del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.

ARTICOLO 9 – CONTROLLI

1. L'Amministrazione è titolare della funzione di vigilanza, che consiste nella verifica e nel controllo della rispondenza dei requisiti strutturali, gestionali e organizzativi richiesti dalle prescrizioni normative vigenti e nella verifica della loro qualità ed appropriatezza.

2. Qualora L'Unione accerti la presenza di un servizio di custodia per la prima infanzia privo di titolo abilitativo, dispone con effetto immediato la cessazione dell'attività.

TITOLI III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 10 – EFFICACIA E VALIDITA' DEL PRESENTE REGOLAMENTO

1. Le norme contenute nel presente regolamento entrano in vigore quindici (15) giorni dopo la pubblicazione all'albo.
2. Per i Centri di Custodia per l'infanzia esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, è previsto un termine adeguamento di un anno.
3. Le norme contenute nel presente regolamento vanno interpretate alla luce dei principi contenuti nella normativa comunitaria, statale e regionale e si intendono automaticamente abrogate o modificate con l'entrata in vigore di successive disposizioni normative in contrasto, siano esse di carattere comunitario, nazionale o regionale.